

1812 / 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli - sezione VIII civile, in persona dei Magistrati:

- 1) dott. Umberto Di Mauro - Presidente;
- 2) dott.ssa Aurelia D'Ambrosio - Consigliere;
- 3) dott. Francesco Pastore - Consigliere rel.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 828/10 R.G. riservata in decisione all'udienza del 24.11.2017 vertente

T R A

Gennaro (CF: _____), Umberto (CF: _____),

), in proprio e nella qualità di procuratore speciale del

Sig. Roberto (CF: _____), Immacolata

(CF: _____), Domenico (CF: _____)

e Mariano (CF: _____), rappresentati e

difesi dall'avv. Michele Liguori e dall'avv. Tiziana Conte, con studio in Napoli alla Piazza Esedra Ed. Edilforum Is. F10 Centro Direzionale, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni presso l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata al proprio Ordine info@pec.studiolegaleliguori.com o presso il numero di fax 081/7345756;

APPELLANTI

E

Rossella Troise (CF: TRS RSL 62L55 F8390) e Adriana Cozzolino (CF: CZZ DRN 31C67 F839F) rapp.te e difese, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Alessandro Giannuzzi e Luigi Marsella con cui elett.te domiciliano in Napoli alla P.zza Nazionale 94/D presso lo studio del secondo;

APPELLATE

E

ALLIANZ S.p.A., nuova denominazione della S.p.A. R.A.S., C.F. 05032630963, con sede in Trieste Largo Ugo Irneri 1, in persona del legale rappr.te dr. Sandro Ulcigrai, rappr.ta e difesa dall'avv. Barbara Iacona, presso il cui studio in Napoli alla via S.Lucia n° 39 elett.te domicilia, come da mandato in calce e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0817648650 e/o all'indirizzo di posta elettronica barbaraiacona@avvocatinapoli.legalmail.it;

APPELLATA

E

Assicurazioni Generali S.p.A. (p. iva 00079760328), quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonio Annunziata, con cui elett.te domicilia in Napoli alla via Toledo n. 389, presso lo studio legale associato

Antonio Annunziata, -p.e.c. antonioannunziata@avvocatinapoli.legalmail.it -
fax 0815512458;

APPELLATO

E

Castelnuovo Emilia, quale socia della s.n.c. Interni Oggi di Troise Luigi e C.,
società in liquidazione e successivamente cancellata dal registro delle imprese
APPELLATA CONTUMACE

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente
richiamati e trascritti.

FATTO

Con citazione innanzi al tribunale di Napoli, Gennaro chiese il
risarcimento dei danni patiti in seguito a sinistro stradale verificatosi in Napoli
alla via Petrarca in data 10.5.2000, per esclusiva responsabilità di Luigi Troise,
conducente dell'auto di proprietà di S.n.c. Interni Oggi di Luigi Troise & C.,
assicurato per la rca con la RAS spa (ora ALLIANZ spa).

S.n.c. Interni Oggi di Luigi Troise & C. chiese rigettarsi la domanda. In via
riconvenzionale, ritenuto che l'attore, quale conducente del veicolo
antagonista (una moto), fosse esclusivo responsabile del sinistro, ne chiese la
condanna al risarcimento danni, unitamente al proprietario, Roberto e
alle Assicurazioni Generali, quale impresa designata per la Regione Campania
alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
opportunitamente chiamata in causa, perché la moto viaggiava sprovvista di
copertura assicurativa.

Intervennero a giudizio Umberto in proprio e nella qualità di
procuratore speciale del Sig. Roberto, Immacolata
Domenico e Mariano, spiegando domande di risarcimento
danni nei confronti degli originari convenuti.

Le Assicurazioni Generali chiesero il rigetto della domanda proponendo, in
subordine, domanda di regresso nei confronti di Roberto

In corso di causa, la S.n.c. Interni Oggi di Luigi Troise & C. venne cancellata
dal registro delle imprese e Luigi Troise morì.

Il giudizio fu interrotto, per essere poi riassunto nei confronti degli eredi di
Luigi Troise e della socia della cancellata società Interni Oggi (Castelnuovo
Emilia).

Con la sentenza n. 11229/09 pubblicata in data 13.10.2009, il Tribunale di
Napoli ha rigettato la domanda proposta da Gennaro e dagli
interventori, compensando le spese del giudizio.

Per quel che rileva, il tribunale ha osservato che:

1)

il comportamento del conducente dell'auto era esente da colpa,
avendo attraversato la strada in un punto consentito; essendo stato
attinto nella corsia di sinistra rispetto alla direzione di marcia della
moto; non potendo prevedere il sopraggiungere della moto perché
proveniente da un dosso e a velocità pari a più del doppio di quella
consentita;

2)

il comportamento del conducente della moto era causa unica del
sinistro perché questi guidava una moto di grossa cilindrata a velocità

superiore a più del doppio di quella consentita, peraltro in ore notturne e nonostante provenisse da un dosso che riduceva la visibilità; viaggiava quanto meno al centro della carreggiata, nonostante la striscia continua fino a poco prima dell'impatto; impiegò uno spazio di frenata quasi doppio fino al punto di impatto a causa della velocità elevata.

Avverso tale decisione hanno proposto appello Gennaro Umberto, in proprio e nella qualità di procuratore speciale del Sig. Roberto, Immacolata Domenico e Mariano

Si sono costituite Rossella Troise e Adriana Cozzolino, citate quali eredi del Sig. Troise Luigi, che hanno eccepito l'estinzione del giudizio di primo grado perché, dopo la morte di Luigi Troise e la dichiarazione di interruzione, il giudizio non sarebbe stato riassunto nei loro confronti. Inoltre hanno eccepito di non essere eredi del de cuius. Nel merito, hanno chiesto il rigetto dell'appello e, in subordine, di essere garantite da Allianz e/o Generali.

Si è costituita ALLIANZ spa che ne ha chiesto il rigetto. In subordine ha chiesto contenersi la declaratoria di responsabilità a carico del proprio assicurato nella misura del 10%.

Si è costituita la S.p.A. Assicurazioni Generali, quale impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che ha eccepito che contro di essa non è stata riproposta la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dalla Interni Oggi snc e di non essere l'assicuratrice dell'auto guidata da Luigi Troise per cui la domanda subordinata di garanzia proposta nei suoi confronti dalle eredi del Troise non può essere accolta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Castelnuovo Emilia, ritualmente citata e non costituita.

Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di estinzione del giudizio di primo grado sollevata da Rossella Troise e Adriana Cozzolino, perché l'interruzione fu dichiarata all'udienza del 31.10.2005, e gli attori depositarono il ricorso in riassunzione il 3 febbraio 2006, nel rispetto del termine di cui all'art. 303 c.p.c. A tale deposito, seguì la regolare notifica dell'atto di riassunzione, agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto. Peraltro, nel merito, va esclusa la qualità di eredi delle predette appellate perché Rossella Troise, figlia del defunto Luigi, ha esibito atto di rinuncia all'eredità del 20.6.2005, innanzi al notaio Mario Soldani. Adriana Cozzolino, ex coniuge del de cuius, ha esibito sentenza del Tribunale di Napoli n. 12239/85 che dichiarò la cessazione degli effetti civili del matrimonio. I documenti che comprovano queste circostanze sono ammissibili ex art. 345 c.p.c. perché la necessità della loro esibizione è sorta a seguito dell'appello col quale, per la prima volta, gli attori hanno individuato le sig.re Troise e Cozzolino quali eredi di Luigi Cozzolino. Ne consegue che la domanda proposta nei loro confronti va rigettata.

MOTIVO DI APPELLO 1

Con tale motivo gli appellanti hanno lamentato:



che erroneamente il primo giudice ha ritenuto non provata l'esclusiva responsabilità del Sig. Troise Luigi in ordine alla produzione dell'evento per cui è causa;

il mancato esame di tutti gli elementi presenti nel processo;

un'arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie;

una non adeguata ed anzi una contraddittoria motivazione sul punto.

la violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 2054, 2697, 2700, 2727, 2729 c.c., 115, 116 c.p.c., 140, 141, 142, 145 e 154 C.d.S..

A dire degli appellanti deve ritenersi:

da un lato provato con certezza che la condotta di guida del Sig. Troise Luigi è stata di una gravità tale da costituire causa esclusiva ed efficiente del sinistro (in virtù della massima d'esperienza *res ipsa loquitur*) in quanto la manovra da esso operata di immissione nel flusso della circolazione da un accesso privato e non soggetto a pubblico transito (il viale privato di accesso del civico n. 141/I di via Petrarca in Napoli) veniva effettuata:

- di notte ed in condizioni di scarsa visibilità;

- senza concedere la dovuta precedenza al motoveicolo favorito in marcia sulla carreggiata di marcia normale;

- con pericolosa manovra di conversione a sinistra per raggiungere la semicarreggiata opposta quando invece la comune prudenza e perizia avrebbero richiesto che operasse (ma dopo aver dato la precedenza al motoveicolo) manovra di conversione a destra, rinunciando ad attraversare completamente la carreggiata di marcia normale per convergere sul lato opposto verso sinistra, salvo invertire successivamente il senso di marcia in altro luogo idoneo;

- improvvisamente e senza alcuna preventiva segnalazione;

- proprio allorché il motoveicolo era a brevissima distanza;

- senza lasciare spazio libero a sufficienza per consentire il libero transito al motoveicolo;

dall'altro lato superata la presunzione di pari responsabilità dei due conducenti in quanto:

- è risultato provato sia che la collisione si è verificata per colpa esclusiva di uno dei conducenti (il Sig. Troise Luigi), sia la regolare condotta di guida del Sig. Gennaro

- è stata fornita, in ogni caso, la prova liberatoria vuoi in modo diretto, vuoi anche solo in modo indiretto, mediante la correlazione dei seguenti elementi probatori:

- la precisa deposizione della teste Carmela, escussa nel giudizio di primo grado;

- il rapporto redatto dai Carabinieri di Napoli, intervenuti sul luogo del sinistro;

- la C.T.U. cinematica, disposta nel corso del giudizio di primo grado.

MOTIVO DI APPELLO 2

Con tale motivo gli appellanti hanno lamentato, in via gradata, la mancata applicazione della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054/2 c.c.

È fondato il motivo 2.

In base al rapporto redatto dai CC che intervennero sul luogo e della CTU redatta dall'ing. Quaremba possono dirsi certe le seguenti circostanze:

- 1) la moto del sig. procedeva su via Petrarca proveniente da via Orazio con direzione via Manzoni;

- 2) l'auto antagonista si immise su via Petrarca da destra, rispetto alla direzione di marcia della moto, per dirigersi verso via Orazio (dunque sulla corsia di marcia opposta a quella percorsa dall'attore);
- 3) la traversa posta alla destra di via Petrarca era privata;
- 4) al momento dell'urto, l'auto si trovava trasversalmente sulla carreggiata con le ruote e la parte anteriore sulla corsia di sinistra (cioè su quella opposta rispetto al senso di marcia della moto avente direzione via Orazio);
- 5) la ruota anteriore della moto urtò la parte anteriore dell'auto che si trovava nella corsia di marcia opposta;
- 6) la moto procedeva a velocità superiore a quella consentita;
- 7) l'urto avvenne su un rettilineo ed i conducenti dei due veicoli potevano avvistarsi reciprocamente alla distanza di 190 mt.;
- 8) a 190 mt. dal punto d'urto, la moto aveva una velocità di 60 km/h (pag. 12 perizia Quaremba);
- 9) circa 13 mt. prima dell'auto (in posizione di quiete dopo l'urto) inizia una traccia di frenata lasciata dai pneumatici della moto che termina vicino all'auto (pag. 5 perizia);
- 10) all'inizio della frenata, la moto viaggiava a circa 70 km/h, e la velocità d'urto fu di circa 45 km/h (pag. 8 perizia).

Non è chiaro se l'auto si immise su via Petrarca dalla traversa privata posta a destra o se stava procedendo su via Petrarca nella stessa direzione di marcia della moto e, giunta all'altezza della predetta traversa, abbia invertito la marcia. In ogni caso, avrebbe dovuto dare la precedenza ai veicoli in transito su via Petrarca (art. 154 cod. str.). Quindi, prima di iniziare l'attraversamento della corsia di marcia avente direzione via Manzoni per immettersi sulla corsia avente direzione via Orazio, il conducente dell'auto avrebbe dovuto controllare se sopraggiungevano altri veicoli (nella specie la moto). E si è detto (sub 7) che la moto era avvistabile a 190 mt. Sicchè, ipotizzando che il conducente dell'auto abbia controllato e non abbia visto la moto perché questa non era ancora alla distanza di 190 mt., ne dovrebbe conseguire che la moto sia sopraggiunta alla velocità di circa 616 km/h (pag. 10 della perizia Quaremba). Il che è impossibile. C'è però da evidenziare anche che, come detto (sub 4-5), la moto non urtò l'auto nella propria corsia di marcia, ma in quella opposta, perché l'auto aveva già impegnato la corsia avente direzione via Orazio. Sicchè, se la moto invece di portarsi nella corsia opposta avesse proseguito diritto tenendo la destra della propria corsia di marcia, lo scontro non sarebbe avvenuto perché c'era ampio spazio per poter passare. In sostanza, non si sa se l'incidente sia avvenuto perché l'auto tagliò improvvisamente la strada alla moto il cui conducente tentò di evitare l'impatto sterzando verso sinistra, o perché il conducente della moto, oltre a procedere a velocità elevata, eseguì una manovra di guida avventata o imperita (ad es., non si sa se procedeva con il faro acceso: in caso contrario, non sarebbe stato avvistabile a 190 mt. perché il sinistro avvenne di notte). Sicchè, nell'impossibilità di accertare l'esatta dinamica de sinistro, non risulta superata la presunzione di cui all'art. 2054/2 c.c. (Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 17/12/2007; Sez. 3, Sentenza n. 23431 del 04/11/2014).

In contrario, come ha già ritenuto il tribunale, non può essere attribuita sicura valenza probatoria alla deposizione della teste Non è vero che le sue amnesie riguardano circostanze irrilevanti, come sostiene la difesa

dell'appellante, perciò la stessa è inattendibile. Ella, tra l'altro, non ricordò: 1) se il tratto percorso dall'attore fosse in salita; 2) se l'auto uscì da una traversa posta prima o dopo il Banco di Roma (rispetto alla direzione tenuta dalla moto su cui procedeva la teste); 3) se sul posto intervennero la Polizia o i Carabinieri. Le prime due circostanze riguardano l'identificazione stessa del luogo del sinistro, mentre la terza non è un dettaglio che poteva passare di mente. Né è pertinente la giustificazione datane dalla difesa dell'appellante. E cioè che la teste non poteva sapere se giunsero polizia o carabinieri perché seguì l'ambulanza con la propria moto ed i carabinieri giunsero dopo. In tal caso, la teste, invece di dire "non ricordo", avrebbe dovuto rispondere che non intervenne nessuno finché ella restò sul posto. Peraltro, appare anche inverosimile la giustificazione che la teste diede della sua presenza al momento dell'incidente. Ella disse che stava aspettando Gennaro (suo fidanzato) in un locale di via Petrarca. Poiché questi non arrivava pensò di andargli incontro percorrendo la via Petrarca con la propria moto in direzione opposta a quella da cui proveniva lo E, guarda caso, lo incrociò proprio nel momento in cui avvenne l'incidente. A parte la singolarità di quest'ultima circostanza, è inverosimile che la teste abbia deciso di andare incontro al proprio fidanzato. Essendo notte, non si capisce come avrebbe potuto riconoscere nello un eventuale motociclista (munito di casco) che avesse incrociato nel senso di marcia opposto al suo. D'altra parte il legame di affettività che lega la teste all'attore spiega la ragione della testimonianza di favore.

In conseguenza dell'accoglimento del predetto motivo di appello, va liquidato innanzitutto il danno subito da Gennaro , del quale deve preliminarmente escludersi un ulteriore concorso di colpa postulato, da controparte, per il fatto che non avrebbe indossato il casco. Sul punto, va evidenziato, per un verso, che non c'è prova certa del fatto che lo non lo indossasse; per altro verso, c'è un elemento indiziario in senso contrario, avendo il CTU medico-legale riferito che, qualora lo non avesse indossato il casco, verosimilmente le lesioni al cranio sarebbero state ben più gravi di quanto lo furono (cfr. pag. 26 CTU).

A seguito dell'incidente, costui riportò i postumi descritti nella perizia depositata il 16.3.2017 dal CTU dott. Corrado Canale, alla quale integralmente si rimanda per la loro identificazione, con conseguente:

- ITT (inabilità temporanea totale) di gg. 567;
- JTP (inabilità temporanea parziale) di gg. 774 (al 75%) e di gg. 690 (al 50%) e gg. 457 (al 25%);
- invalidità psico-fisica permanente dell'82% (cfr. perizia in atti).

In particolare, vanno qui evidenziati i postumi di carattere neurologico classificati dall'ausiliare come <<*sindrome corticale fronto-temporale a prevalente espressione prefrontale di grado medio-grave*>>, valutabile come danno biologico in misura del 50%, in base alla tabella di cui all'art. n. 138 del D.L. n° 209 del 07/09/2005.

Le conclusioni del CTU sono state criticate innanzitutto dal CTP dell'appellante, dr. Savoia, il quale ha sostenuto che l'ausiliare:

- 1) non avrebbe valutato la necessità di assistenza continua del danneggiato, tenuto conto della sua assoluta non autonomia;

- 2) non avrebbe considerato che i postumi invalidanti residuati comporterebbero una incapacità lavorativa del 100%, in quanto al danneggiato sarebbe preclusa qualsiasi attività lavorativa.

Al rilievo sub 1), il dr. Canale ha risposto che:

<<l'appellante Gennaro necessita di assistenza per quelle attività della vita quotidiana che richiedano la programmazione e l'organizzazione dei comportamenti necessari per elaborare una pianificazione di impegni personali complessi quali la gestione di impegni culturali e/o dei propri risparmi, la lettura critica di libri e giornali, l'utilizzo avanzato di mezzi informatici>> (cfr. chiarimenti del 15.11.2017). Questa precisazione non è stata ulteriormente contestata. Quindi, risulta smentito l'assunto del CTP dr. Savoia, secondo cui il periziato avrebbe avuto necessità <<di assistenza per entrare nella vasca da bagno e durante l'attività stessa di farsi il bagno ... [e] per vestirsi e svestirsi per la parte superiore e inferiore del corpo>> (cfr. note del 26.1.2017). Ne consegue che, sotto tale profilo, alcuna personalizzazione può essere riconosciuta allo perché egli allegò la necessità di una assistenza per le incombenze di natura meramente materiale, attraverso una <<assistenza domiciliare, diurna e notturna, 24 h. su 24, sia da parte di specialisti, sia da parte del proprio nucleo familiare>> (cfr. pag. 5 citazione in primo grado). Il profilo di assistenza segnalato dal CTU non rientra tra le allegazioni attoree, per cui è precluso l'esame della sua risarcibilità.

Al rilievo sub 2), il dr. Canale ha risposto che allo <<sono impedito totalmente quelle attività lavorative che prevedano una specifica ed elevata attività concettuale con apprendimento ed affinamento di compiti complessi da un punto di vista esecutivo, nonché quelle che prevedano una prolungata stazione eretta e/o una prolungata deambulazione>> (cfr. ivi). Di conseguenza, anche sotto questo profilo, nessuna autonoma voce di danno può essere riconosciuta.

Infatti, la teste Carmela (particolarmente attendibile, sul punto, in quanto fidanzata dello) ha riferito che lo <<lavorava stabilmente con il padre, svolgendo con lo stesso attività sartoriale>> (cfr. dich. udienza del 7.5.2007). Risulta anche che egli, per tale attività, il 18.3.1998, aveva aperto una partita IVA. Si era quindi avviato da oltre due anni, proficuamente, ad una attività lavorativa che non risulta pregiudicata dalla natura dei postumi invalidanti residuati. Sicchè, la comunicazione al Ministero delle Finanze di avvenuta cessazione dell'attività del 31.12.2000 è da imputare a sua libera iniziativa e non imposta dall'infortunio sopravvenuto. D'altra parte, anche sul punto, va segnalato un deficit di allegazione da parte dell'attore il quale non chiarì, in citazione, in cosa e perché la sua capacità lavorativa di sarto sarebbe stata menomata in conseguenza delle lesioni.

Le conclusioni del CTU sono state criticate anche dal CTP dell'assicuratore, dr. Palmese, il quale ha sostenuto che l'ausiliare:

- 1) ha sovrastimato il danno neurologico, perché gli esiti dell'esame neuropsichico non ne giustificherebbero la quantificazione in misura del 50%, per cui, anche per l'assenza di <<abulia o mutismo acinetico, atassia della marcia, incontinenza, perdita dell'iniziativa motoria,

decadimento psichico di tipo demenziale, [il CTU] avrebbe dovuto orientare la valutazione verso la soglia bassa del range valutativo (20-25)>>, considerato che il DM 38/2000 quantifica tale sindrome con un grado di danno biologico tra il 21-50%.

- 2) per la quantificazione dei postumi (anche diversi da quelli neurologici), ha utilizzato la tabella di cui all'art. 138 del D.Lg. n° 209 del 07/09/2005 che non è stata ancora normativamente approvata.

Al rilievo sub 1), il dr. Canale ha risposto puntualmente, evidenziando come la valutazione del 50% attribuita in c.t.u. a tale danno biologico <<è sostanzialmente nelle conclusioni della consulenza neuropsicologica del prof. D. Del Forno che ha ben segnalato: "gravi deficit nelle principali funzioni cognitive (capacità di elaborazione delle informazioni in entrata soprattutto se in compiti multitasking, attenzione e concentrazione, memoria a breve termine, comprensione e produzione linguistica, funzioni esecutive), marcata deflessione del tono dell'umore accompagnata da apatia, anedonia e tendenza all'isolamento sociale, rallentamento del corso del pensiero, scarse capacità relazionali, alterazioni delle capacità critiche e di giudizio">>.

La conclusione del CTU non appare contraddetta dagli esiti dell'esame neuropsichico perché questi [Sistema Nervoso: cranio-percussione = vivamente dolente in sede temporo-parietale sinistra; punti di Valleix = non dolenti; stazione eretta ben mantenuta; deambulazione autonoma; andatura = nella norma; possibilità motorie volontarie del soggetto = indenni; motilità automatica ed associata = indenni; ... movimenti involontari = assenti; regolazione della posizione corporea = indenne; coordinazione motoria = indenne; riflessi osteo-tendinei normoevocabili, bilateralmente e simmetricamente; riflessi addominali: indenni; riflesso plantare con alluce in flessione; funzioni simboliche (linguaggio, prassie, gnose, schema corporeo) = deficit di grado moderato; nervi cranici = indenni; nervi periferici = indenni; sistema piramidale = indenne; sistema extra-piramidale = indenne; sistema cerebellare = indenne; sensibilità superficiali e profonde = indenni. Cfr. CTU in atti] riguardano i profili di capacità fisica, non psichica, dello Mentre la presenza di <<abulia o mutismo acinetico, atassia della marcia, incontinenza, perdita dell'iniziativa motoria, decadimento psichico di tipo demenziale>> avrebbe giustificato il riconoscimento di una percentuale di invalidità, per il solo danno neurologico, ben maggiore del 50%.

In relazione al rilievo sub 2), l'ausiliare ha ben spiegato che la tabella di cui all'art. 138 del D.Lg. n. 209/05, pur non essendo stata ancora normativamente approvata, trae la sua autorevolezza scientifica intrinseca dalla considerazione che << ... essa esprime i lavori di una Commissione Ministeriale costituita da una maggioritaria rappresentanza della Società Italiana di Medicina Legale - SIMLA - e da professionisti nominati da altre istituzioni, quali il Ministero di Giustizia, il Ministero della Salute, l'ANIA, l'ISVAP, l'INAIL, le Associazioni dei Consumatori ed il SISMLA, il Sindacato Italiano degli Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni ...>>, e che << ... alla sua stesura hanno contribuito insigni docenti universitari in ambito nazionale ...>>.

Entrambe le censure possono dunque dirsi superate, alla stregua dei convincenti chiarimenti resi, ai quali si rimanda integralmente in assenza di ulteriori doglianze della difesa dell'assicuratore, la quale, peraltro, in comparsa conclusionale, ha prospettato un ulteriore profilo di criticità. Il CTU, nella valutazione complessiva del danno, avrebbe dovuto escludere le menomazioni

inferiori al 10%, in applicazione della formula medico-legale di Balthazard. Anche questo rilievo può essere superato perché la somma dei postumi riconosciuti dal CTU per ciascuna della menomazione residua, al netto di quelli inferiori al 10%, è del 110%. Di talchè, il totale dell'82% non è incompatibile con il rispetto della formula invocata.

Per il resto, ogni altra censura mossa in conclusionale alla CTU appare ripetitiva di precedenti rilievi compiutamente confutati dall'ausiliare in perizia, al cui contenuto integralmente si rimanda.

Per la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, da determinare con criterio equitativo (artt. 2056 e 1226 c.c.) occorre fare riferimento (anche per quanto attiene alla personalizzazione del risarcimento) ai criteri orientativi approvati dal tribunale di Milano con la tabella dell'anno 2018, perché le tabelle elaborate dal predetto ufficio determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità (temporanea e permanente) tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali tipicamente conseguenti alla lesione all'integrità psico-fisica (Sez. 3, Sentenza n. 5243 del 06/03/2014; Cass. n. 12408/11). In particolare, tale tabella individua:

- i valori monetari <<medi>>, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini <<standardizzabili>>, in quanto frequentemente ricorrenti, sia quanto agli aspetti anatomico-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva;
- una percentuale di aumento di tali valori <<medi>> da utilizzarsi – onde consentire un'adeguata <<personalizzazione>> complessiva della liquidazione- laddove il caso presenti peculiarità che vengano allegare e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato.

Ciò posto, poichè al momento del consolidarsi dei postumi permanenti (data a cui riferirsi nella liquidazione del danno biologico permanente, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza: Sez. 3 - , Sentenza n. 3121 del 07/02/2017) l'infortunato aveva 31 anni (24 anni e 3 mesi al momento del sx + 2488 gg. di inabilità temporanea, pari a 6 anni e 10 mesi), gli spettano:

- a) € 835.829,00 per i postumi permanenti dell'82%;
- b) € 69.457,50 per ITT (€ 122,50 al g. x 567 gg.);
- c) € 71.111,25 per ITP (€ 122,50, al g. x 774 gg. x 75%);
- d) € 42.262,50 per ITP (€ 122,50 al g. x 690 gg. x 50%);
- e) € 13.995,65 per ITP (€ 122,50 al g. x 457 gg. x 25%).

Il valore monetario base di € 98,00, indicato dalla tabella per ogni giorno di inabilità assoluta temporanea, anche in assenza di specifiche allegazioni, è stato aumentato del 25%, in considerazione della lunghissima degenza e delle difficili e dolorose terapie (anche) riabilitative praticate.

Il totale di € 1.032.655,90, così determinato, appare idoneo a ristorare integralmente il danneggiato per il danno non patrimoniale subito, non potendosi riconoscere una ulteriore personalizzazione. Questi, infatti, non allegò e non provò specifiche circostanze da cui desumere che le lesioni riportate ed i postumi permanenti di invalidità residuati incisero in modo peculiare sulla sua precedente condizione personale, aggravandola oltre quanto normalmente accade ad ogni persona affetta dalle stesse menomazioni, sia

relativamente agli aspetti anatomico-funzionali, sia relativamente agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva.

Infatti, il grado di invalidità permanente espresso da un "barème" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegare dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).

Neppure spetta il danno patrimoniale prospettato soprattutto in relazione alle spese di assistenza che Gennaro avrebbe sostenuto durante i 2488 giorni di inabilità temporanea e che dovrebbe sostenere in futuro. Queste ultime non sono accreditabili, perché il CTU ha escluso che lo abbia necessità di assistenza nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana. Quelle passate non possono essere liquidate in assenza di prova sul quantum, non sussistendo i presupposti di una liquidazione equitativa, alla quale il giudice può far ricorso allorché l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4534 del 22/02/2017). Nella specie, l'istante avrebbe dovuto almeno allegare e dimostrare di essere stato assistito da terzi ai quali ha corrisposto un compenso, o con i quali ha contratto un debito, e non invece da familiari che possano averlo assistito gratuitamente, per lo spirito di solidarietà e per i legami affettivi caratterizzanti il rapporto parentale.

Per effetto del dichiarato concorso di colpa del 50%, l'ammontare del risarcimento spettante a Gennaro va ridotto ad € 516.327,95 (€ 1.032.655,90 x 50%). Tale somma è da considerare rivalutata all'attualità e corrisponde ad € 386.473,00, alla data del fatto (10.5.2000), in base all'indice di devaluazione Istat 0,749, relativo al periodo maggio 2000/febbraio 2018 (ultimo dato noto ad oggi).

È pacifico che l'assicuratore, in data 5.11.2003, corrispose alla la somma di € 400.000,00. A quella data, il debito risarcitorio era aumentato ad € 464.864,40, per effetto della rivalutazione (trattandosi di debito di valore) e degli interessi compensativi al tasso legale (idonei a ristorare il danno da ritardato pagamento (Cass. S.U. n. 1712/95), di cui € 421.255,57 per capitale rivalutato, ed € 43.608,83 per interessi, sulla base del seguente calcolo:

Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente
Capitale Iniziale: € 386.473,00
Data Iniziale: 10/05/2000
Data Finale: 05/11/2003
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Maggio 2000
Scadenza Rivalutazione: Novembre 2003
Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
10/05/2000	31/12/2000	€ 398.067,19	2,50%	235	€ 6.407,25
01/01/2001	10/05/2001	€ 398.067,19	3,50%	130	€ 4.962,21
10/05/2001	31/12/2001	€ 407.342,54	3,50%	235	€ 9.179,16
01/01/2002	10/05/2002	€ 407.342,54	3,00%	130	€ 4.352,43
10/05/2002	10/05/2003	€ 417.004,37	3,00%	365	€ 12.510,13
10/05/2003	05/11/2003	€ 421.255,57	3,00%	179	€ 6.197,65

Indice alla Decorrenza: 111,7

Indice alla Scadenza: 121,8

Raccordo Indici: 1

Coefficiente di Rivalutazione: 1,09

Totale Rivalutazione: € 34.782,57

Capitale Rivalutato: € 421.255,57

Totale Colonna Giorni: 1274

Totale Interessi: € 43.608,83

Rivalutazione + Interessi: € 78.391,40

Capitale Rivalutato + Interessi: € 464.864,40.

Ai sensi dell'art. 1194 c.c., il pagamento va imputato prima agli interessi e poi al capitale. Poiché al 5.11.2003 gli interessi ammontavano ad € 43.608,83, il pagamento di € 400.000,00 va imputato a capitale nella misura di € 356.391,17. E poiché il credito rivalutato a quella data era di € 421.255,57, ne deriva che lo restò creditore di € 64.864,40 (€ 421.255,57 - € 356.391,17).

Trattandosi di debito di valore su tale somma è dovuta la rivalutazione monetaria dal 5.11.2003, oltre gli interessi compensativi sulle somme annualmente rivalutate fino ad oggi, in base ai coefficienti annui di rivalutazione istat. Il totale è di € 98.132,85, di cui € 79.458,89 per capitale rivalutato, ed € 18.673,96 per interessi, sulla base del seguente calcolo:

Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente

Capitale Iniziale: € 64.864,40

Data Iniziale: 05/11/2003

Data Finale: 28/02/2018

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Novembre 2003

Scadenza Rivalutazione: Febbraio 2018

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
05/11/2003	31/12/2003	€ 65.967,09	3,00%	56	€ 303,63
01/01/2004	05/11/2004	€ 65.967,09	2,50%	310	€ 1.400,67
05/11/2004	05/11/2005	€ 67.134,65	2,50%	365	€ 1.678,37
05/11/2005	05/11/2006	€ 68.302,21	2,50%	365	€ 1.707,56
05/11/2006	05/11/2007	€ 69.923,82	2,50%	365	€ 1.748,10
05/11/2007	31/12/2007	€ 71.740,03	2,50%	56	€ 275,17
01/01/2008	05/11/2008	€ 71.740,03	3,00%	310	€ 1.827,90
05/11/2008	05/11/2009	€ 72.194,08	3,00%	365	€ 2.165,82
05/11/2009	31/12/2009	€ 73.426,50	3,00%	56	€ 337,96
01/01/2010	05/11/2010	€ 73.426,50	1,00%	309	€ 621,61
05/11/2010	31/12/2010	€ 75.826,48	1,00%	56	€ 116,34
01/01/2011	05/11/2011	€ 75.826,48	1,50%	309	€ 962,89
05/11/2011	31/12/2011	€ 77.642,69	1,50%	56	€ 178,68
01/01/2012	05/11/2012	€ 77.642,69	2,50%	310	€ 1.648,58
05/11/2012	05/11/2013	€ 78.096,74	2,50%	365	€ 1.952,42
05/11/2013	31/12/2013	€ 78.226,47	2,50%	56	€ 300,05
01/01/2014	05/11/2014	€ 78.226,47	1,00%	309	€ 662,25
05/11/2014	31/12/2014	€ 78.226,47	1,00%	56	€ 120,02
01/01/2015	05/11/2015	€ 78.226,47	0,50%	309	€ 331,12

05/11/2015	31/12/2015	€ 78.291,33	0,50%	56	€ 60,06
01/01/2016	05/11/2016	€ 78.291,33	0,20%	310	€ 132,99
05/11/2016	31/12/2016	€ 78.939,97	0,20%	56	€ 24,22
01/01/2017	05/11/2017	€ 78.939,97	0,10%	309	€ 66,83
05/11/2017	31/12/2017	€ 79.458,89	0,10%	56	€ 12,19
01/01/2018	28/02/2018	€ 79.458,89	0,30%	59	€ 38,53

Indice alla Decorrenza: 121,8

Indice alla Scadenza: 101,5

Raccordo Indici: 1,47

Coefficiente di Rivalutazione: 1,225

Totale Rivalutazione: € 14.594,49

Capitale Rivalutato: € 79.458,89

Totale Colonna Giorni: 5229

Totale Interessi: € 18.673,96

Rivalutazione + Interessi: € 33.268,45

Capitale Rivalutato + Interessi: € 98.132,85

Sulla sola somma di € 79.458,89, già rivalutata ad oggi, sono dovuti gli interessi legali fino al saldo.

DANNO NON PATRIMONIALE DEI CONGIUNTI

Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva, che deve essere cercata anche d'ufficio, se la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai quali il giudice, sulla base di un ragionamento logico-deduttivo, può trarre le conseguenze per risalire al fatto ignorato (Sez. 3, Sentenza n. 17058 del 11/07/2017).

Nel caso in esame, sono pacifiche le seguenti circostanze:

- Gennaro aveva anni;
- fu ricoverato per lungo tempo in ospedale;
- andò in stato di coma, con pericolo di vita;
- patì lesioni non lievi (invalidità permanente dell'82%), con un lunghissimo periodo di invalidità temporanea assoluta e parziale;
- i fratelli avevano e anni, e non erano conviventi con lui;
- i genitori avevano e e convivevano con lui.

Alla luce delle predette circostanze, secondo *l'id quod plerumque accidit*, deve sicuramente ritenersi provata la circostanza che i genitori ed i fratelli subirono un danno morale, consistito nella sofferenza interiore scaturita sia dalla paura di poter perdere il prossimo congiunto, sia dal lungo protrarsi del suo stato patologico e, quindi, delle sue sofferenze. Tuttavia, tale danno va liquidato tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e senza alcun automatismo, per cui è illogico ed erroneo il criterio di liquidazione del danno in esame che quantifichi il pregiudizio in misura pari ad una frazione del danno non patrimoniale patito dalla vittima primaria (Sez. 3, Sentenza n. 22909 del 13/12/2012). Pertanto, poiché gli attori non allegarono nessun altro specifico elemento di personalizzazione della triste vicenda (ad es. non chiarirono se e chi di loro lo accudì nella lunga degenza; quali particolari rapporti e relazioni avevano con Gennaro, ecc...), il danno può essere liquidato in via puramente equitativa in € 20.000,00 per la madre, sulla ragionevole presunzione che sia stata lei ad accudire il figlio nella lunga

convalescenza; € 10.000,00 per il padre, ed € 5.000,00 per ciascun fratello. Anche in questo caso, la somma va dimezzata in conseguenza del dichiarato concorso di colpa di Gennaro perché in materia di responsabilità civile, in caso di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno, patrimoniale e non, patito "iure proprio" dai congiunti della vittima deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ad essa ascrivibile; peraltro, non commettendo alcun illecito nei confronti dei propri congiunti non sorge una responsabilità verso di loro in capo alla vittima e, quindi, al suo assicuratore della r.c.a. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10220 del 26/04/2017).

DANNI ALLA MOTO

La domanda di risarcimento dei danni alla moto proposta da Umberto nella qualità di procuratore speciale del Sig. Roberto deve essere rigettata per difetto di prova sul quantum del danno.

Il danneggiato rivendica la somma di € 12.487,93 (cfr. comparsa conclusionale), sulla base della valutazione tecnica datata 8.2.2002, eseguita dal CTP Carmine Strippoli che ha quantificato i danni in tale misura, sul presupposto che il valore delle riparazioni supera di gran lunga il valore pre sinistro del veicolo, e che non sarebbe garantita la riparazione del veicolo a perfetta regola d'arte, vista l'eccezionale entità dei danni. La somma di € 12.487,93 incorpora sia il prezzo intero del veicolo, perché dal relitto non è recuperabile nessun pezzo di ricambio, viste le sue pessime condizioni; sia il costo necessario per la sua demolizione.

A tale valutazione tecnica, però, non può essere attribuito nessun valore probatorio, neppure indiziario, perché è documentato in atti che, in data 12.2.2001, cioè quasi un anno dopo il sinistro, Umberto divenne proprietario della moto del (cfr. annotazione sulla carta di circolazione) e il 14.2.2002 stipulò l'assicurazione civile con la Zurigo Ass.ni. Questa circostanza smentisce incontrovertibilmente l'assunto del CTP che la moto era danneggiata in modo irrimediabile, perché nessuno avrebbe avuto interesse a diventare proprietario di un relitto privo di valore ed inutilizzabile, per il quale avrebbe dovuto rimetterci anche le spese di demolizione. Di conseguenza, appare privo di attendibilità l'intero contenuto della valutazione in atti. Né sussistono i presupposti di una liquidazione equitativa, alla quale il giudice può far ricorso allorché l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4534 del 22/02/2017). Nella fattispecie, l'impossibilità di provare il reale ammontare del danno è da imputare esclusivamente al danneggiato che non ha offerto elementi di prova sufficienti.

Alla luce delle considerazioni svolte, va dichiarato il concorso di colpa ex art. 2054/2 c.c. di Gennaro e Roberto rispettivamente conducente e proprietario della moto, e di Luigi Troise e S.n.c. Interni Oggi di Luigi Troise & C., rispettivamente conducente e proprietario dell'auto, nella determinazione del sinistro di causa e, per l'effetto, Emilia Castelnuovo, quale socia della cancellata S.n.c. Interni Oggi di Luigi Troise & C., va condannata in solido con ALLIANZ spa (già RAS spa), al pagamento in favore di

Gennaro Umberto in proprio, Immacolata
Domenico e Mariano delle somme innanzi precisate.

Va invece rigettata la domanda proposta da Umberto nella qualità di procuratore speciale di Roberto, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo in considerazione del valore della causa e delle questioni trattate, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55.

All'accoglimento dell'appello proposto dagli altri appellanti, consegue il dovere di regolamentazione delle spese del doppio grado del giudizio (Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010). Quelle tra gli appellanti Umberto in proprio, Immacolata Domenico e Mariano ed Emilia e ALLIANZ spa, possono essere compensate, tenuto conto della sostanziale soccombenza reciproca derivante dall'accoglimento della domanda in misura sensibilmente inferiore a quanto richiesto (tra € 142.420,00 ed € 393.588,00: cfr. comparsa conclusionale del 13.6.2017, pag. 62).

Quelle tra Gennaro ed Emilia e ALLIANZ spa, possono essere compensate al 50%, tenuto conto, anche in questo caso, dell'accoglimento solo parziale della domanda, del dichiarato concorso di colpa e del comportamento stragiudiziale delle parti (pagamento da parte di Allianz di € 400.00,00 sin dal 2003). Il residuo 50% resta a carico di Emilia e ALLIANZ e si liquida in dispositivo in considerazione del valore della causa e delle questioni trattate, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55.

Va infine rigettata la domanda proposta dagli appellanti nei confronti di Rossella Troise e Adriana Cozzolino. Le spese tra costoro possono essere compensate, tenuto conto che solo in questo grado sono stati esibiti i documenti comprovanti l'estraneità al giudizio della Troise e della Cozzolino. tra loro le spese del grado.

Le spese di CTU di entrambi i gradi del giudizio restano definitivamente a carico dei soccombenti Emilia ALLIANZ spa.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Napoli - Sezione VIII civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:

-accoglie l'appello proposto da Gennaro Umberto in proprio, Immacolata Domenico e Mariano e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 11229/09 pubblicata in data 13.10.2009, dichiara il concorso di colpa ex art. 2054/2 c.c. di Gennaro e Roberto, rispettivamente conducente e proprietario della moto, e di Luigi Troise e S.n.c. Interni Oggi di Luigi Troise & C., rispettivamente conducente e proprietario dell'auto, nella determinazione del sinistro di causa e, per l'effetto, condanna Emilia quale socia della cancellata S.n.c. Interni Oggi di Luigi Troise & C., in solido con ALLIANZ spa, al pagamento delle seguenti somme:

- 1) € 79.458,89, in favore di Gennaro
- 2) € 5.000,00, in favore di Umberto
- 3) € 2.500,00, in favore di Domenico
- 5) € 2.500,00, in favore di Mariano
- 6) € 10.000,00, in favore Immacolata

oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;

- rigetta la domanda proposta da Umberto nella qualità di procuratore speciale di Roberto e lo condanna al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore di ALLIANZ spa liquidate in € 5.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge;
- rigetta la domanda proposta dagli appellanti nei confronti di Rossella Troise e Adriana Cozzolino e compensa tra loro le spese del grado;
- compensa le spese del doppio grado del giudizio tra Umberto in proprio, Immacolata Domenico Mariano ed Emilia e ALLIANZ spa;
- compensa al 50% le spese del doppio grado del giudizio tra Gennaro ed Emilia e ALLIANZ spa, e condanna questi ultimi al pagamento in solido del residuo 50% liquidato:
 - 1) per il primo grado, in € 300,00 per spese ed € 10.700,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge, ed oltre le spese (per intero) di CTU liquidate dal primo giudice;
 - 2) per il presente grado di appello, in € 200,00 per spese ed € 6.900,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge, ed oltre le spese (per intero) di CTU del presente grado, con attribuzione per entrambi i gradi agli Avv.ti Michele Liguori e Tiziana Conte dichiaratisi anticipatari.

Così deciso nella Camera di Consiglio in data 13.4.2018.

Il Consigliere est.

dott. Francesco Pastore



Il Presidente

dott. Umberto Di Mauro

